



# Provincia di Taranto

---



## **REGOLAMENTO D'USO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO**

## **Indice del regolamento d'uso**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ARTICOLO 1, Istituzione del Marchio - Finalità ed obiettivi .....  | pagina 2 |
| ARTICOLO 2, Prodotti e servizi connessi al Marchio .....           | pagina 2 |
| ARTICOLO 3, Condizioni per l'ottenimento della licenza d'uso ..... | pagina 3 |
| ARTICOLO 4, Requisiti qualitativi .....                            | pagina 4 |
| ARTICOLO 5, Istanza per la licenza d'uso .....                     | pagina 4 |
| ARTICOLO 6, Controllo dei requisiti e delle condizioni .....       | pagina 4 |
| ARTICOLO 7, Verifiche sulla utilizzazione del Marchio.....         | pagina 5 |
| ARTICOLO 8, Collocazione del logo .....                            | pagina 5 |
| ARTICOLO 9, Obblighi del licenziatario .....                       | pagina 5 |
| ARTICOLO 10, Elenco dei licenziatari .....                         | pagina 6 |
| ARTICOLO 11, Utilizzazione del marchio per usi promozionali .....  | pagina 7 |
| ARTICOLO 12, Sanzioni.....                                         | pagina 7 |
| ARTICOLO 13, Recesso del licenziatario .....                       | pagina 8 |
| ARTICOLO 14, Coordinamento .....                                   | pagina 9 |
| ARTICOLO 15, Catalogo dei prodotti e dei servizi .....             | pagina 9 |
| ARTICOLO 16, Diffusione del regolamento .....                      | pagina 9 |

## **ARTICOLO 1 – Istituzione del Marchio**

La Provincia di Taranto istituisce e gestisce il marchio collettivo denominato “TERRA JONICA - UNICA”, come definito dall’art. 64 del Reg. CE 40/94, con le seguenti finalità ed obiettivi in relazione ai prodotti ed ai servizi di cui al presente regolamento:

- creare una identità ed uno sviluppo del territorio;
- costituire strumento di riferimento per la promozione e valorizzazione del territorio;
- ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti e dei servizi appresso indicati;
- garantire i consumatori in ordine alla provenienza, alla sicurezza ed all’elevato livello qualitativo anche attraverso azioni informative e pubblicitarie;
- promuovere e sostenere il marketing commerciale, la visibilità delle produzioni e la loro commercializzazione nei mercati locali, nazionali e dei paesi della Comunità Europea;
- costituire reti di imprese e programmi di attività comuni e condivisi;
- migliorare i processi aziendali verso una migliore sostenibilità ambientale ed una valorizzazione delle risorse;
- creare nuove opportunità di lavoro con differenti profili professionali, anche ad alta scolarità, e soprattutto nuovi strumenti per la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori e degli imprenditori dell’area.

Il marchio collettivo è costituito dal logotipo “TERRA JONICA - UNICA” e dalla immagine grafica-logo, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Le modalità di richiesta d’uso, di concessione e di impiego del marchio, sono disciplinate dal presente regolamento e dai regolamenti specifici per ciascuna categoria di prodotti o servizi.

## **ARTICOLO 2 – Prodotti e servizi connessi al Marchio**

I prodotti ed i servizi per i quali è possibile chiedere l’uso del marchio devono essere realizzati o prestati nel territorio della Provincia di Taranto.

Il processo produttivo, con riferimento ai prodotti, non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.

I prodotti sono:

- Prodotti agricoli o agroalimentari;
- Prodotti tipici dell’area;
- Prodotti dell’artigianato dell’area;
- Tessuti e prodotti tessili;

I servizi sono:

- Servizi di agricoltura, orticoltura e di silvicoltura;

- Servizi di ristorazione, alberghieri ed extra alberghieri;
- Servizi di guida turistica, naturalistica ed organizzazione di visite e/o viaggi;
- Pesca, turismo rurale e fattorie didattiche;
- Commercio di prodotti agroalimentari e dell'artigianato locale;
- Attività culturali, sportive e di divertimento;
- Servizi di ricerca e di sviluppo relativi alla scienza ed alla tecnologia;
- Servizi di formazione.

I prodotti o i servizi devono essere ottenuti o prestati nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste, per ciascuno di essi o del relativo gruppo di appartenenza, dal presente regolamento ovvero dagli appositi regolamenti specifici adottati dalla Provincia di Taranto.

### **ARTICOLO 3 – Condizioni per l'ottenimento della licenza**

Il marchio è di proprietà della Provincia di Taranto ed è aperto a tutte le imprese in forma singola o associata operanti nei settori di cui all'articolo 2).

Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica (identificata dal marchio), rappresentata dai confini territoriali dei Comuni della Provincia di Taranto. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni o i servizi per i quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte o prestati dalle unità ricadenti nell'area.
2. Devono rispettare quanto previsto dal presente regolamento e dagli eventuali regolamenti specifici settoriali emanati dalla provincia.
3. Devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
  - a) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - b) Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
  - c) Non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistici-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
  - d) Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
  - e) Non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n.57, 31 maggio 1965, n.575, e 13

settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- Nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo.
- Nel caso di società, da tutti i soci e amministratori.
- Nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

#### **ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi**

Il marchio collettivo di qualità con indicazione di origine “TERRA JONICA - UNICA” può essere concesso in uso per prodotti o servizi alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente regolamento, a quelli specifici ed al diritto comunitario, rispondano a determinati requisiti qualitativi e si obbligano al rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.

Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi nonché dei servizi.

#### **ARTICOLO 5 – Istanza per la licenza d'uso**

Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare specifica istanza di licenza alla Provincia di Taranto, Assessorato alle Attività Produttive ed Agricoltura, utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Provincia, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

#### **ARTICOLO 6 – Controllo dei requisiti e delle condizioni**

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente regolamento e di quelli specifici compete alla Provincia titolare del marchio.

L'Ente titolare - per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici - provvede direttamente ovvero per il tramite di soggetti pubblici o privati competenti, secondo le vigenti normative, nella certificazione dei prodotti e dei servizi di cui all'articolo 2.

All'esito l'Ente titolare autorizza l'uso del marchio e concede la licenza d'uso con apposita deliberazione adottata dall'assessorato alle attività produttive entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.

#### **ARTICOLO 7 – Verifiche sulla utilizzazione del Marchio**

L'Ente titolare - nel periodo di validità della licenza d'uso del marchio - potrà altresì svolgere direttamente o tramite i soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.

I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito, l'Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.

L'Ente titolare provvede inoltre a fornire le informazioni relative alle modifiche legislative nonché alle linee guida per l'autocontrollo aziendale.

#### **ARTICOLO 8 – Collocazione del logo**

Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d'uso del marchio si obbligano - per i prodotti ed i servizi - a riportare in apposito spazio il logo-marchio "TERRA JONICA – UNICA" ed il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito ed in materia di etichettatura.

Le regole sulla posizione e sulle dimensioni del logo sono determinate per ciascun supporto in considerazione del campo di applicazione e sono definite nel manuale d'uso del logo.

#### **ARTICOLO 9 – Obblighi del licenziatario**

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il codice di autorizzazione, la data di rilascio della licenza d'uso.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne la Provincia da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.

Il Licenziatario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, la Provincia perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Il Licenziatario si obbliga inoltre a:

- Rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.
- Tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali della Provincia.
- Osservare le prescrizioni del presente regolamento e di quelli specifici.
- Impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare del marchio.
- Comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso del marchio.
- Fornire periodicamente informazioni prodotte attraverso l'autocontrollo interno secondo le prescrizioni impartite dall'Ente titolare.
- Utilizzare il marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente regolamento e da quelli specifici.
- Fornire, al soggetto pubblico e/o privato esperto in certificazione di qualità indicato dalla Provincia, ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

## **ARTICOLO 10 – Elenco dei Licenziatari**

La Provincia di Taranto istituisce l'Elenco dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione, con l'eventuale indicazione del quantitativo di produzione che può essere contrassegnato dal marchio in quanto rispondente alle prescrizioni del presente regolamento.

I licenziatari con la sottoscrizione della licenza d'uso si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento e da quelli specifici nonché a:

- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo;
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 3) Rispondere nei confronti della Provincia di Taranto di ogni abuso del marchio ovvero di non conformità nell'uso;
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che la Provincia riterrà utili a verificare per il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario;
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio;

- 6) Rendere disponibile agli organismi di controllo, tutta la documentazione giudicata da questi utile alla verifica del corretto utilizzo del marchio;
- 7) Cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese a valorizzare il marchio.

Ogni licenziatario deve versare per l'uso del marchio alla Provincia di Taranto un corrispettivo anticipato annuale secondo le modalità e gli importi definiti con i regolamenti specifici concernenti i prodotti ed i servizi.

#### **ARTICOLO 11 – Utilizzazione del marchio per usi promozionali**

Il marchio “TERRA JONICA - UNICA” può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni.

Per specifiche situazioni l'azienda potrà formulare richiesta all'Ente titolare che potrà o meno autorizzarne l'utilizzo.

Il logo potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive. A tal fine deve essere inviata alla Provincia di Taranto formale richiesta corredata del materiale promozionale e di comunicazione che si intende utilizzare il marchio. La Provincia, presa visione del materiale, può autorizzare o meno l'uso del logo-marchio.

#### **ARTICOLO 12 – Sanzioni**

Le non conformità possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.

In caso di non conformità l'Assessorato alle attività produttive della Provincia di Taranto, anche all'esito di proposta dell'organo di verifica, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili:

- Ammonizione scritta;
- Sanzione pecuniaria;
- Sospensione;
- Revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazione vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni per non conformità gravi saranno accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Provincia e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento nell'elenco dei licenziatari.

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi.

La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento della Provincia.

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile a tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria eventualmente applicata ai sensi di questo articolo.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate al licenziatario con lettera raccomandata nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata.

La sospensione può essere revocata anticipatamente quando si accerti l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate.

I provvedimenti di cui al presente articolo vengono annotati nell'elenco dei licenziatari.

La revoca viene deliberata dall'Assessorato alle Attività Produttive della Provincia di Taranto nei confronti del licenziatario che:

- si sia reso inadempiente nel pagamento dei contributi annuali;
- non osservi le disposizioni del presente regolamento d'uso del marchio nonché quelle dei regolamenti specifici;
- non dia esecuzione alle deliberazioni relative all'uso del marchio;
- assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla Provincia o agli altri soggetti interessati;
- utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
- sia soggetto al fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

### **ARTICOLO 13 – Recesso del licenziatario**

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata alla Provincia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso di marchio.

A seguito del recesso o della revoca il licenziatario viene cancellato dall'elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

#### **ARTICOLO 14 – Coordinamento**

La Provincia di Taranto si avvale della collaborazione delle Associazioni di categoria, dei Consorzi di tutela e di promozione per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale sia all'estero.

La disponibilità delle Associazioni di categoria e dei Consorzi nel coadiuvare l'Ente in tale attività promozionale esige l'impiego da parte delle singole imprese beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni collettive di valorizzazione che saranno poste in essere.

#### **ARTICOLO 15 – Catalogo dei prodotti**

La Provincia realizzerà, all'interno del sistema informativo del marchio, un catalogo sia dei prodotti, sia degli agriturismi, sia dei servizi, contenente le schede tecniche e le informazioni relative all'azienda, al produttore, ai luoghi e modalità di vendita, ai servizi offerti.

#### **ARTICOLO 16 – Diffusione del regolamento**

La Provincia assicurerà la più ampia diffusione del presente regolamento, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.